



## **Modello Organizzativo**

(Dlgs 231 – 8 giugno 2001)

Consiglio di Amministrazione dell' 8 marzo 2010

## 1 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (breviter il "Decreto") dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali (i) sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, (ii) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e (iii) sulla lotta alla corruzione di pubblici Ufficiali nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (nella sostanza riferibile alla responsabilità penale) a carico degli enti (breviter "Enti" da intendersi come società, consorzi, associazioni, ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli Enti, (i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio della commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali (i) la sospensione o revoca di licenze e concessioni, (ii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (breviter P.A.), (iii) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (iv) l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, (v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il predetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la P.A., indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni dello stesso tipo concessi od erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro od altre utilità non dovute.

Tale forma di reato, meramente residuale nell'ambito di applicazione del Decreto, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della società o di una società del Gruppo, concorra nel reato del pubblico ufficiale il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 - 319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società o una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli dal privato.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documenti artefatti), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebite erogazioni pubbliche (ad esempio: mediante artifici e raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo documenti falsi, ottenere finanziamenti pubblici).

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

### **Ulteriori fattispecie di reato**

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad estendere l'elenco degli illeciti attribuibili all'Ente, sono di seguito riepilogate tali fattispecie di reato.

### **Reati di falsificazione**

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

### **Reati societari**

Il D.Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 ha integrato il D.Lgs. 231/2001 con l'introduzione dell'articolo 25-ter, che prevede la punibilità dei reati societari il cui novero è stato successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

### **Terrorismo ed eversione**

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

### **Delitti contro la personalità individuale**

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies inerente alla commissione dei seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.).

Con l'introduzione dell'art. 25-quater 1, la legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha esteso l'applicabilità del D.Lgs. 231 alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

### **Abusi di mercato**

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha integrato il D.Lgs. 231/2001 con l'art. 25-sexies inerente ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998).

A norma dell'art. 187-quinquies del D.Lgs. 58/1998, l'ente è altresì tenuto al pagamento di importi pari all'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate alle persone responsabili dei fatti illeciti fatte «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato».

### **Reati transnazionali**

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter e co. 5 D.Lgs. 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

### **Reati in materia di sicurezza del lavoro**

L'art. 300 del Dlgs 81/2008 (“Testo unico in tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) ha sostituito<sup>1</sup> l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 come segue :

”Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di

---

<sup>1</sup> Il precedente articolo art. 25-septies introdotto dalla Legge 123 del 3 agosto 2007 prevedeva la seguente formulazione: Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

### **Reati in materia di antiriciclaggio**

L'art.63 del Dlgs. 231/2007 ha introdotto nel decreto legislativo 231/2001 il nuovo art.25-octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt.648, 648bis, 648ter c.p.), con la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, tra cui: a) sospensione dell'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; d) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

“Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

### **Reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, ha introdotto nel decreto legislativo 231/2001 l'art 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) che estende la responsabilità amministrativa con la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

### **Reati per delitti di criminalità organizzata**

La Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 (art. 2, co. 29) ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".

Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione a delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.)

”Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

## **Reati in materia di delitti contro l'industria e il commercio**

La Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 (art. 15, co. 7) ha modificato l'articolo 25 bis del D.Lgs. 231/01 e introdotto nel medesimo Decreto il nuovo articolo 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio".

L'art 25 bis viene integrato con le seguenti fattispecie di reato:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva sino ad 1 anno.

L'art 25 bis 1 introduce le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).

Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva.

"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

## **Reati in materia di violazioni del diritto d'autore**

La Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 (art. 15, co. 7) ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25 novies relativo ai "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore".

La fattispecie di reato introdotte sono quelle di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) e per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

## **Reato per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009, che ha ratificato la Convenzione ONU contro la corruzione, all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25

novies (un “secondo” art 25 novies), che prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per la commissione del reato di cui all’art. 377-bis del codice penale e relativo all’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

## **1.2 L’adozione del “Modello Organizzativo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.**

L’art. 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che:

- a) l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli organizzativi e gestionali;
- d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto al controllo.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Lo stesso Decreto prevede che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente.

## **2 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **2.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello Organizzativo**

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della

propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei vari dipendenti, ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione (breviter il "Modello") previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre le prescrizioni del Decreto, anche le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo, nell'adottare il Modello, ha affidato al Responsabile della funzione audit, l'incarico di assumere le funzioni di controllo (Responsabile del Modello Organizzativo – breviter "R.M.O"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

## **2.2 Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e delle conseguenti procedure da adottare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la società stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai corretti principi cui la Società e la Capogruppo intendono attenersi nello svolgimento della attività aziendale;
- consentire il tempestivo intervento per prevenire o contrastare la commissione dei possibili reati.

Punti base del Modello, oltre ai principi indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure adottate;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda;
- l'attribuzione al R.M.O. di specifici compiti di vigilanza sulla corretta applicazione e funzionamento del Modello;
- la verifica e l'analisi documentale delle operazioni a rischio;

- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali e l'aggiornamento periodico del Modello.

### **2.3 Struttura del Modello**

Il Modello è predisposto per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto (reati realizzabili nei confronti della P.A.).

L'Organo Amministrativo può integrare il presente Modello anche successivamente, mediante apposita delibera, al fine di adeguare lo stesso ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

### **2.4 Adozione del Modello**

L'adozione del Modello è attuato secondo i seguenti criteri:

#### **1) Predisposizione e aggiornamento del Modello**

E' rimesso alla Società di predisporre e varare il Modello, relativamente alle attività a rischio da essa svolte, con le modalità indicate nel prosieguo.

E' altresì di competenza della Società provvedere all'aggiornamento del Modello in relazione alle normali esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

#### **2) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione**

E' rimesso alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa poste in essere. A tal fine è attribuito ai R.M.O. della Società il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le relative procedure.

### **2.5 Approvazione del Modello e suo recepimento**

Il presente Modello è stato approvato dall'Organo Amministrativo con delibera in data 10 novembre 2003.

Nel recepire il Modello, l'Organo Amministrativo della Società ha proceduto alla nomina del proprio R.M.O. incaricato di svolgere i compiti di controllo nell'ambito della società di appartenenza.

Nelle società di piccole dimensioni, il compito di controllo e vigilanza può essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

### **2.6 Modifiche ed integrazioni del Modello**

L'emanazione del presente Modello e le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale, sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.

E' riconosciuta ai legali rappresentanti la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

## **2.7 Applicazione del Modello da parte delle singole società del Gruppo**

Il Modello, per uniformità di intenti ed obiettivi, è recepito ed applicato da tutte le società del Gruppo MARR.

E' attribuita alla responsabilità della Società l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio. A tal fine è riconosciuta all'Organo Amministrativo della Società di emanare apposite istruzioni riguardanti le specifiche attività svolte nelle aree di rischio, sempre e comunque nell'ambito dei principi generali dettati dal Modello.

Resta compito primario del R.M.O. di esercitare i controlli sulle attività della Società nelle aree a rischio, secondo le procedure indicate nel Modello stesso.

## **3 ORGANO DI CONTROLLO**

### **3.1 Identificazione dell'organo di controllo**

In attuazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto che pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, è stato individuato come soggetto idoneo ad assumere il compito di R.M.O., la figura del responsabile dell'Internal Audit, anche in considerazione dei requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione richiesti per tale funzione.

Pertanto, è rimesso al suddetto responsabile dell'Internal Audit, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, in qualità di R.M.O.

### **3.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo**

Al R.M.O. della Società è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano più operativo è affidato al R.M.O. il compito di:

- attivare le procedure di controllo tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo della gestione aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare verifiche periodiche e mirate su determinate operazioni od atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite dal Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo la documentazione organizzativa interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, il R.M.O. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed allo stesso devono essere segnalate, da parte del management, eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti a quanto prescritto dal Decreto;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti relativi all'attuazione del Modello.

### **3.3 Funzioni e reporting del R.M.O.**

Sono assegnate al R.M.O. della Società due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore Delegato (o Unico);
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Il R.M.O. della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti Organi Collegiali o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, il R.M.O. trasmette all'Organo Amministrativo una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

### **3.4 Funzioni di coordinamento con la Capogruppo**

Pur nel rispetto dell'autonomia aziendale delle singole società, è data facoltà al R.M.O. di MARR s.p.a. di acquisire documentazione ed informazioni, nonché di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulla attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

## **4 FORMAZIONE, SELEZIONE ED INFORMATIVA**

### **4.1 Formazione del personale**

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta collaborazione con il R.M.O. e sarà articolata mediante: (i) seminario iniziale e periodico e (ii) occasionali e-mail di aggiornamento e di informazione predisposte dal R.M.O.

### **4.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner**

Con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato potranno essere istituiti, nell'ambito della Società, appositi sistemi di valutazione per la scelta di rappresentanti, consulenti e simili (breviter "Collaboratori esterni"), nonché di partner con cui la Società intenda operare (ad esempio: joint-venture, A.T.I., Consorzio, ecc.) nell'espletamento delle attività a rischio.

### **4.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner**

Potranno essere fornite a soggetti esterni alla Società, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate relativamente all'applicazione del presente Modello.

## **5 FLUSSI INFORMATIVI**

### **5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza del R.M.O., oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Conseguentemente:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o, comunque, a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;

- le segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, devono essere portate a conoscenza del R.M.O., al fine della relativa valutazione in ordine all'assunzione di eventuali provvedimenti;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Modello, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello stesso.

## **5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alla segnalazione anche di natura ufficiosa, devono essere obbligatoriamente trasmesse al R.M.O. della Società le informative aventi ad oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali e dai cui documenti possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, con evidenziazione dei procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti dei Dipendenti.

## **5.3 Sistema delle deleghe**

Al R.M.O. deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società.

# **6 SISTEMA DISCIPLINARE**

## **6.1 Principi generali**

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

## **6.2 Sanzioni per i dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, le stesse vengono assunte nel rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e delle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (breviter "CCNL") in vigore presso la Società.

In particolare, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si prevede che:

- incorre nel provvedimento del *rimprovero verbale o scritto* il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (mancata osservanza delle procedure descritte, omissione delle comunicazioni al R.M.O. delle informazioni prescritte, omissione dei controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento della *multa* il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- incorre nel provvedimento della *sospensione dal servizio* il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'azienda, arrechi danno alla Società di appartenenza o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali;
- incorre nel provvedimento del *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra indicate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre eventuali e particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Direzione delle Risorse Umane, d'intesa con il R.M.O. e l'Amministratore Delegato (o Unico).

### **6.3 Sanzioni per i dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti in vigore presso la società di appartenenza.

## **7 ALTRE MISURE DI TUTELA**

### **7.1 Misure nei confronti degli Amministratori**

Nel caso in cui le violazioni del Modello siano commesse da Amministratori di società controllate, gli stessi dovranno informare tempestivamente gli Organi Collegiali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) della Capogruppo per l'adozione delle relative iniziative.

### **7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali o dagli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danno concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

## **8 VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello sarà soggetto, a cura del R.M.O., a:

- verifiche sugli atti: si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi, nonché della conoscenza e della consapevolezza del personale dipendente relativamente alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

## 9 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Tenuto conto, per altro, della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con P.A., le attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive od al conseguimento di finanziamenti o contributi.

In relazione a quanto sopra, vengono considerate come aree di attività a rischio:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di commesse (appalti, forniture, servizi, ecc.), di concessioni, di partnership od altre operazioni similari caratterizzate, comunque, dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici in genere.

La presente parte del Modello si riferisce, quindi, a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (breviter "Esponenti Aziendali") della Società nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partner come già indicati in precedenza (punto 4.2), di seguito tutti definiti "Destinatari".

Obiettivo della presente parte è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e cioè, ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conclusione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere generale e pubblicitario dell'immagine della Società;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o collaborazione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici in genere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici in genere a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare pagamenti in denaro o in natura, fatta eccezione per le spese definite in economia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di quotidiani e pubblicazioni, affrancatura, spedizione e/o ritiro di plichi, spese di ristoro, trasporto e soggiorno, ancorché normalmente inserite nelle distinte di rimborso relativamente a trasferte autorizzate, sanzioni amministrative immediatamente conciliabili, pagamento di diritti a favore di organismi pubblici in genere, ecc.).

## **10 MODELLO E DECRETO**

Le regole generali di comportamento contenute nel presente Modello, sono emanate ed applicate per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto.

Il Modello, suscettibile di adeguamenti in base a sopravvenute disposizioni di legge in materia, risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.